

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 3367/94 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1994

che stabilisce, per il 1995, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera dell'Estonia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, secondo la procedura prevista dall'accordo concernente le relazioni nel settore della pesca tra la Comunità economica europea nella sua composizione al 31 dicembre 1994 e la Repubblica estone ⁽²⁾, in particolare dagli articoli 3 e 6, la Comunità e l'Estonia si sono consultate sui reciproci diritti di pesca nel 1995 nonché sulla gestione delle risorse biologiche comuni;

considerando che, secondo la procedura prevista dall'accordo concernente la pesca del 24 febbraio 1993 tra il Regno di Svezia e la Repubblica estone, la Svezia e l'Estonia si sono consultate sui reciproci diritti di pesca nel 1995;

considerando che, secondo la procedura prevista dall'accordo concernente la pesca del 21 gennaio 1994 tra la Repubblica di Finlandia e la Repubblica estone, la Finlandia e l'Estonia si sono consultate sui reciproci diritti di pesca nel 1995;

considerando che, conformemente agli articoli 96 e 124 dell'atto di adesione del 1994, gli accordi di pesca conclusi dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia con paesi terzi sono gestiti dalla Comunità;

considerando che durante le consultazioni di cui trattasi le delegazioni hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità di fisare per il 1995 determinati contingenti di pesca per le navi dell'altra parte;

considerando che è opportuno prendere le misure necessarie per mettere in applicazione, per l'anno 1995, i risultati delle consultazioni con l'Estonia;

considerando che spetta al Consiglio fissare le condizioni specifiche nelle quali devono essere effettuate tali catture dalle navi battenti bandiera dell'Estonia;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del

12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽³⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi da pesca ⁽⁴⁾, tutte le navi dotate di serbatoi d'acqua marina refrigerata tengono a bordo un documento certificato da un servizio competente in cui deve essere indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi, ad ogni intervallo di 10 centimetri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995 le attività di pesca delle navi battenti bandiera estone nella zona di pesca degli Stati membri che si estende fino a 200 miglia al largo delle coste del Mar Baltico sono autorizzate per le specie di cui all'allegato I, entro i limiti geografici e quantitativi fissati in detto allegato ed in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

2. Le attività di pesca autorizzate a norma del paragrafo 1 sono limitate alle parti della zona di pesca delle 200 miglia situate oltre 12 miglia nautiche al largo delle linee di base a partire dalle quali sono delimitate le zone di pesca degli Stati membri.

3. In deroga al paragrafo 1, le catture accessorie inevitabili di specie per le quali in una determinata zona non sono fissati i contingenti sono autorizzate entro i limiti stabiliti dalle misure di conservazione vigenti nella zona in questione.

4. Le catture accessorie in una determinata zona di una specie per la quale è fissato un contingente per detta zona sono imputate al contingente in questione.

Articolo 2

1. Le navi che pescano nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 1 devono rispettare le misure di conservazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca nelle zone di cui al medesimo articolo 1, comprese le raccomandazioni della ventesima sessione della Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico.

⁽¹⁾ GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 56 del 9. 3. 1993, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 132, del 21. 5. 1987, pag. 9.